



Coordinamento Comuni per la Pace della provincia di Torino

CONVENZIONE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO INTERCOMUNALE PACE DEL COORDINAMENTO COMUNI PER LA PACE DELLA PROVINCIA DI TORINO

Fra gli Enti locali aderenti al Coordinamento Comuni per la Pace della provincia di Torino (in prosieguo anche "CoCoPa") si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 - COSTITUZIONE E FINALITÀ

Gli Enti locali aderenti al Coordinamento Comuni per la Pace della provincia di Torino, ai sensi dell'art. 30 del D.lgs n. 267 del 2000, convengono di istituire tra gli Enti locali aderenti al Coordinamento un Ufficio Intercomunale Pace, in prosieguo anche "U.I.P."

L'U.I.P. avrà le seguenti finalità:

- 1- supporto informativo e organizzativo per gli Enti aderenti al Coordinamento, raccolta delle buone prassi e coordinamento dei progetti e delle iniziative sulla pace e la nonviolenza, l'educazione alla cittadinanza globale, la cooperazione decentrata, la solidarietà nazionale e internazionale e diplomazia delle città degli enti locali.
- 2- cura della comunicazione interna ed esterna;
- 3- ricerca di risorse, in particolare finanziarie, pubbliche e private per la realizzazione dei progetti del Coordinamento;
- 4- organizzazione di attività consortili relative agli ambiti di intervento del Coordinamento;
- 5- cura e diffusione delle iniziative di pace promosse dagli Enti aderenti al Coordinamento, anche in rete tra loro;
- 6- coordinamento delle raccolte fondi e degli interventi promossi dalle singole amministrazioni in occasioni di emergenze nazionali e internazionali;
- 7- cura dei rapporti con le istituzioni e gli organismi regionali, nazionali, internazionali;
- 8- ogni altra funzione che il Coordinamento riterrà utile assegnare all'Ufficio stesso.

Nello svolgimento delle sue attività l'U.I.P., nel rispetto degli indirizzi degli Enti aderenti, delle Direttive e dei Piani regionali, deve perseguire gli obiettivi ed esercitare le funzioni previste dal documento costitutivo e dallo Statuto del Coordinamento.

ART. 2 - SEDE E CAPO CONVENZIONE

L'U.I.P. ha sede presso uno degli Enti aderenti, in un locale idoneo alle funzioni da esso svolte.

L'Assemblea del Coordinamento elegge l'Ente capofila a maggioranza della metà più uno degli Enti aderenti.

Entro sei mesi dal termine di ogni anno solare, L'Ente capofila può recedere dalla propria funzione, dandone comunicazione, per lettera firmata dal legale rappresentante dell'Ente, all'Ufficio di Presidenza. Nel più breve tempo possibile e fatte salve le esigenze di continuità amministrativa e di gestione finanziaria, l'Assemblea provvede a eleggere un nuovo Ente capofila, con le modalità di cui ai commi precedenti tra gli Enti che hanno dato la loro disponibilità. Il Comune capofila eletto entrerà in carica a partire dall'anno successivo.

L'Assemblea del Coordinamento, su proposta motivata di almeno tre Enti aderenti, può revocare l'incarico al Capofila, con delibera presa a maggioranza assoluta degli aventi diritto.

ART. 3 - DURATA

Le Parti concordano che la durata della presente Convenzione decorre dal 01 gennaio 2026 e sino al 31 dicembre 2045.

ART. 4 - RECESSO

L'Ente recedente deve esprimere la volontà di recesso con preavviso comunicato almeno 120 (centoventi) giorni prima della data di decorrenza all'Ufficio di Presidenza del CoCoPa, specificando gli estremi dell'atto deliberativo emanato dal consiglio comunale/metropolitano. Fa fede la data di ricevimento della stessa comunicazione. L'Ente recedente rimane obbligato per gli impegni assunti rispetto all'anno in corso, oltre che per gli impegni già assunti.

ART. 5 - AMMISSIONE DI NUOVI ENTI

È consentita l'adesione di altri Enti alla presente convenzione, secondo le modalità stabilite dal Regolamento del Coordinamento.

ART. 6 - QUOTA DI PARTECIPAZIONE E ONERI FINANZIARI

Ciascun Comune partecipa alla gestione finanziaria del Coordinamento e si accolla un onere finanziario, ripartito sulla base della popolazione residente, trasferendo all'Ente Capofila una quota annuale pari a euro 0,08 (otto centesimi di euro) per abitante. Il numero di abitanti viene desunto dalla popolazione al 31.12 del secondo anno precedente rispetto all'anno di riferimento.

La Città Metropolitana di Torino partecipa alla gestione finanziaria del Coordinamento versando annualmente all'Ente Capofila la quota forfettaria di euro 12.000,00 (dodicimila/00).

La Città di Torino partecipa alla gestione finanziaria del Coordinamento versando annualmente all'Ente Capofila la quota stabilita secondo i criteri di cui sopra, stabilita nel seguente modo: una parte in cash pari a euro 19.187,02 (diciannovemila-centottantasette/02) e la restante parte valorizzata attraverso l'erogazione di beni e servizi. Tale parte sarà presentata e concordata con il Comitato Direttivo del CoCoPa e approvata dall'Assemblea.

Per garantire la funzionalità dell'ufficio, gli oneri finanziari potranno essere aggiornati annualmente dall'Assemblea entro il 30 giugno, con valenza dall'anno successivo.

Su proposta dell'Ente interessato, l'impegno a fornire la sede, le utenze e il personale può essere variato da apposita deliberazione dell'Assemblea, a maggioranza della metà più uno degli Enti presenti.

Il trasferimento degli oneri finanziari di pertinenza degli Enti aderenti, in base alla quota di partecipazione, deve avvenire entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dalla esecutività del bilancio degli Enti stessi.

ART. 7 - ASPETTI CONTABILI

Annualmente, entro il mese di dicembre, l'Assemblea del Coordinamento approva il bilancio preventivo per l'anno successivo e definisce o revisiona un Piano programma per il triennio successivo.

Il Piano programma dovrà comprendere tra le entrate le quote di partecipazione attribuite ai singoli Comuni aderenti e le entrate diverse costituite da contributi di enti, donazioni, altri contributi o finanziamenti e le uscite previste per la realizzazione delle attività.

Il Comune Capofila riceverà nei propri atti di programmazione e di gestione le risultanze del Piano programma.

Entro il mese di marzo di ogni anno, il Direttivo del Coordinamento approva il bilancio consuntivo dell'anno precedente, per comunicarlo alla prima riunione successiva dell'Assemblea.

Nel caso che nel rendiconto di gestione riferito all'attività dell'U.I.P. risulti un avanzo, esso potrà essere applicato nell'esercizio finanziario successivo.

Nel caso in cui, nello stesso rendiconto, risulti un disavanzo di gestione, esso dovrà essere ripianato obbligatoriamente nell'esercizio finanziario successivo, a carico delle quote dei singoli Enti aderenti.

ART. 8 - UFFICIO INTERCOMUNALE PACE - U.I.P.

L'U.I.P. costituisce il supporto operativo all'attività del Coordinamento ed è alla dipendenza funzionale del Presidente e del Comitato Direttivo del Coordinamento stesso.

L'ufficio dovrà disporre di un locale adeguatamente attrezzato e sufficientemente ampio per svolgere le funzioni di cui all'art. 1 della presente convenzione.

Gli operatori dell'U.I.P., potranno essere costituiti da personale comandato oppure reperito attraverso incarichi esterni o convenzioni con organizzazione del settore.

Le risorse finanziarie destinate all'U.I.P. dovranno essere sufficienti a coprire le spese di personale, di affitto locali, di pagamento delle utenze, di acquisto di risorse strumentali, di realizzazione di iniziative e progetti propri dell'attività dell'U.I.P. stesso.

ART. 9 - TRASMISSIONE ATTI AI COMUNI ADERENTI

Semestralmente il Comitato Direttivo relaziona all'Assemblea sulle attività svolte e fornisce copia delle delibere approvate.

ART. 10 - GARANZIE

La gestione associata, indipendentemente dalla misura delle quote di partecipazione, deve assicurare la medesima cura e salvaguardia per gli interessi di tutti gli Enti locali aderenti.

ART. 11 - PARTECIPAZIONE POPOLARE E DIRITTO DI ACCESSO

L'U.I.P. ispira la propria attività ai principi contenuti negli artt. 8 e 9 del D.lgs n. 267 del 2000 e nella Legge n. 15 del 2005, concernenti la partecipazione e il diritto di accesso.

ART. 12 - CESSAZIONE DELL'U.I.P.

Nel caso di recesso, con le modalità previste all'art. 4 della presente convenzione, che porti a un numero inferiore a 10 (dieci) il totale degli Enti aderenti, l'U.I.P. si considera estinto.

ART. 13 - REGISTRAZIONE

La presente scrittura privata redatta in n. 5 originali è esente da bollo ai sensi dell'art. 16 Tabella 8 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642.

Trattandosi di atto non autenticato, non avente a oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale, la presente verrà registrata, ricorrendo il caso d'uso, ai sensi dell'art. 4, Parte II, tariffa allegato al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.